Comune di Fidenza
SERVIZI SOCIALI
Ufficio Casa

BANDO GENERALE
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

di proprietà di enti pubblici diversi (Comune, Acer, ecc.) che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel **Comune di Fidenza**, fatti salvi i casi di alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui agli artt. 15 e seguenti del Titolo II del Regolamento Unico comunale in materia di edilizia residenziale pubblica e di alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.

(L. R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i., deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 154 del 06/06/2018, modificata con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 54 del 21/10/2026. Nuovo Regolamento Unico Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17 febbraio 2022, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 7 giugno 2022 e n.35 del 29 ottobre 2026 . Comunicazione di Giunta Comunale del 12/11/2026. Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 18/11/2026).

I cittadini interessati muniti di SPID dovranno compilare le DOMANDE ONLINE sul sito dell'Azienda Casa Emilia-Romagna di Parma (ACER Parma) www.aziendacasapr.it raggiungibile anche dal collegamento predisposto sul sito del Comune di Fidenza (www.comune.fidenza.pr.it), a partire dalle ore 12:00 di giovedì 19 novembre 2026 fino alle ore 12:00 di giovedì 31 dicembre 2026, secondo i termini e le modalità contenute in questo bando di concorso.
Non è prevista la consegna a mano o tramite spedizione postale.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti dalla vigente normativa regionale. I requisiti d'accesso sono disciplinati con Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 154 del 6 giugno 2018, modificata con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 54 del 21/10/2026.
In particolare possono fare domanda coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

A) **CITTADINANZA**
Può chiedere l'assegnazione:
1) essere cittadino italiano;
2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
3) essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
4) essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e s.m.i. (status di rifugiato politico e status di protezione sussidiaria);
5) essere cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo;
6) essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale.

Il requisito della cittadinanza è richiesto in possesso del solo richiedente.

B) **RESIDENZA O ATTIVITÀ LAVORATIVA**
Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:
1) **abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;**
2) **abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di FIDENZA.**

La residenza anagrafica o attività lavorativa in Regione da almeno 3 anni di cui al punto 1) significa che devono essere gli ultimi 3 anni e devono essere continuativi, ovvero non devono esserci interruzioni.
La persona iscritta all'AIRE può fare domanda, purché sia in grado di dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi. Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Nuovo Regolamento Unico Comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 25, comma 7 L. R. 24 del 2001.

C) **LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI**
I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.
Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione Isee presentata, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.
Non preclude l'assegnazione di un alloggio di ERP:
- la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti essere inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%;
- il diritto di proprietà di un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3 del c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016, o della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa fra le parti.
Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI OPPURE NELLA CONDIZIONE DI OCCUPANTI ABUSIVI O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI DECADENZA
- I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto, ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 oppure di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

- I componenti il nucleo avente diritto non possono essere occupanti abusivi di un alloggio di E.R.P. e comunque non possono fare domanda per un periodo di 10 anni dalla data del rilascio dell'alloggio ERP occupato abusivamente;
- I componenti il nucleo avente diritto sono inibiti alla presentazione della domanda di accesso all'E.R.P. per un periodo di 2 anni dalla pronuncia del provvedimento di decadenza per i casi di cui all'art. 30 comma 1 lettera a), b), c), d), h bis), h ter) della L. R. 24/2001 e s.m.i e comunque, nei casi di inadempienza nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il requisito del reddito è costituito da due componenti: **l'ISEE e il patrimonio mobiliare:**
1) il valore ISEE del nucleo richiedente non deve essere superiore a Euro **20.217,01**;
2) il valore del patrimonio mobiliare non deve essere superiore a Euro **41.249,60**, calcolato applicando al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche normative, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
Al fine dell'accesso entrambi i valori, sia l'ISEE sia il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio E.R.P. o per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito.
Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:
- l' ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, del successivo Decreto 07/11/2014 e del Decreto Interministeriale del 12/04/2017, delle successive modifiche normative, (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene) nei limiti stabiliti dalla normativa regionale vigente;
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche normative, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla normativa vigente e riferita al solo nucleo richiedente.

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE "il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 28 ottobre 1988 n. 470 è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge" (art. 3 comma 2 del DPCM n.159 del 2013); al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadono nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato, accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato.
I requisiti di cui alle lettere A) e B) devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E), anche da parte degli altri soggetti indicati nella domanda di assegnazione alloggio.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere fino al momento dell'assegnazione.
Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L. R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. (così come deve intendersi integrato ai sensi dell'art. 1 commi 36, 37, 44 e 45 della legge 20.5.2016 n. 76 in materia di "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto") e in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche normative, **si intende per nucleo avente diritto**:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro anagraficamente conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- la famiglia formata o come "unione civile" o come "conviventi di fatto" conformemente alle disposizioni della legge n. 76/2016;
- la famiglia formata sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza materiale e morale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno 2 anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- i minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali;
- altre norme attinenti la composizione del nucleo familiare richiedente: ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente nella medesima graduatoria. In caso di coniugi con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina vigente, sono compresi entrambi nella medesima domanda anche se non indicato dal richiedente.

Ai soli fini del calcolo del valore ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche normative.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. PUNTEGGIO

La domanda di partecipazione al Bando di Concorso è compilabile esclusivamente online con SPID sul sito dell'Azienda Casa Emilia-Romagna di Parma (ACER Parma) www.aziendacasapr.it raggiungibile anche dal collegamento predisposto sul sito del Comune di Fidenza (www.comune.fidenza.pr.it), a partire dalle ore 12:00 di giovedì 19 novembre 2026 fino alle ore 12:00 di giovedì 31 dicembre 2026.
Non è prevista la consegna a mano o tramite spedizione postale.
La domanda va corredata con ricevuta dell'intervenuto versamento virtuale della marca da bollo di € 16,00, tramite accesso al sito internet del Comune di Fidenza e generando il bollettino spontaneo cliccando sul seguente link: https://portale-fidenza.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei/2246/nuovo-pagamento-spontaneo . Nella sezione "Voci di costo" bisogna andare in "Scegli il sottoservizio" e selezionare la finestra "Ufficio casa", seguire le indicazioni per effettuare il versamento e acquisire/stampare idonea ricevuta da allegare all'istanza.

Nella domanda sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 4 del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere. Detto questionario è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dall'art. 5 del predetto Regolamento Comunale e riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi da esso previsti.
In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente, compilando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono a suo favore e/o dei componenti il nucleo familiare i requisiti di cui al punto 1 di questo bando.
Il richiedente dovrà esprimere, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive, dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo l'art. 5 del Nuovo Regolamento Unico Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 17 febbraio 2022 n. 8 e modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 7 giugno 2022 e n.35 del 29 ottobre 2026.

F) CONDIZIONI NUCLEO RICHIEDENTE L'ALLOGGIO:

A) CONDIZIONI OGGETTIVE:

A-1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

A-1.1) sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni: **punti 5**

A-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con una o più persone, ivi residenti:
- con una persona **punti 1**
- con due o più persone **punti 2**

Il punteggio non è attribuibile nei casi di coabitazione tra persone legate da vincoli di coniugio, ove non sia intervenuto provvedimento di separazione omologato dal tribunale, o di parentela in linea ascendente e discendente entro il I° grado e collaterale entro il 2° grado, fatti salvi i casi di coabitazione di genitore/i con il nucleo familiare di figli coniugati o di coabitazione di nuclei familiari di figli coniugati con il nucleo familiare del/dei genitore/i, di coabitazione con il nucleo familiare di fratello/sorella coniugato/a o di coabitazione di nucleo familiare di fratello/sorella coniugati con il nucleo familiare di fratello/sorella e ancora di coabitazione per rientro nel nucleo familiare originario a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di rilascio dell'alloggio precedentemente occupato.

A-1.4) abitazione in alloggio sovraffollato:
- due persone residenti in alloggio composto da un unico vano: **punti 1**
- tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50: **punti 1**
- quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50: **punti 2**
- cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq.78: **punti 1**
- sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq. 78: **punti 2**
- sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.78,001 e mq. 90: **punti 1**
- otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001 e mq. 90: **punti 2**

La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

A-1.5) abitazione in alloggio che sia:
- in condizioni di antigienicità, da certificarsi da parte dell'Autorità competente: **punti 2**

(L'alloggio è da considerarsi antigienico quando presenta carenze igienico sanitarie, ineliminabili con normali interventi di manutenzione, derivanti da tracce di umidità permanente dovuta a capillarità o infiltrazioni, oppure da inadeguatezza dei servizi igienici, e quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti e dispositivi di riscaldamento che non consentono l'omogeneità della temperatura in tutti i vani dell'alloggio)

A-1.6) presenza di barriere architettoniche per accedere all'alloggio occupato da nucleo familiare con persona/e affetta/e da disabilità permanente. La presenza di barriere architettoniche nonché la disabilità dovranno essere certificate dalle autorità competenti (relazione dell'assistente sociale/del servizio tecnico comunale di riferimento e verbale di invalidità permanente): **punti 2**

A-2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o di sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico*****. Il punteggio attribuibile è il seguente:

A-2.1) in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando: **punti 4**

A-2.2) per le scadenze successive: **punti 3**

Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio.

A-3) sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o di sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico*:
- in alloggio di E.R.P. o del patrimonio comunale **punti 3**
- in altri spazi **punti 5**

Per tale condizione non è richiesta la sussistenza del biennio dalla data di apertura del bando. Tuttavia, ***tale sistemazione non deve risalire da oltre due anni dalla data di apertura del bando.***

**Per: "Soggetti assistiti dall'ente Pubblico" si intendono i soggetti in carico ai servizi sociali competenti, per i quali è dimostrata la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, avvenuta nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione del bando, causata da:*
- cassa integrazione ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS);
- perdita del lavoro per licenziamento;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- consistente riduzione dell'orario di lavoro (da accordi aziendali o sindacali);
- chiusura di impresa o di attività libero-professionale registrate alla CCIAA derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo oppure la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Con il termine "presa in carico" si intende l'esistenza di un percorso sociale documentabile, già effettuato dal nucleo familiare presso i servizi sociali territorialmente competenti in data antecedente al provvedimento di sfratto. Non viene considerato, ai fini dell'individuazione del percorso sociale de quo, l'aver beneficiato una o più volte dell'erogazione di un mero contributo economico una tantum.

A-4) richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando: **punti 4**

A-5) richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il comune di residenza e quello di Fidenza, in cui svolge l'attività lavorativa, di oltre 25 Km: **punti 1**

Le condizioni A-1.1), A-2), A-3) e A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.2), A-1.4), A-1.5) e A-1.6). Non sono inoltre cumulabili fra di loro i punteggi di uno stesso sub paragrafo.

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

B-1) nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre **punti 2**

B-2) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni portatori di handicap (come in seguito definiti) a carico; in caso di coniugi o conviventi more-uxorio oppure conviventi di fatto è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa **punti 4**

In presenza di condizione diversa dal coniugio o convivenza more uxorio oppure dalla convivenza di fatto, la convivenza deve essere instaurata da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda.

B-3) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda, **c**on residenza stabile nel nucleo familiare da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione del Bando: **punti 2**

Nel caso di assegnazione maturata per effetto di questo punteggio, qualora l'anziano venisse ricoverato in una struttura protetta nell'anno successivo all'assegnazione, si procederà con l'annullamento dell'assegnazione stessa, perché verrebbe meno la sussistenza delle condizione che ha dato luogo all'attribuzione del punteggio di cui al punto B-3), salvo che non vi sia stata, a proposito di detto ricovero, espressa indicazione dell' U.V.G. dell'Az. USL competente.

B-4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap riconosciuto dall'Autorità competente per l'invalidità civile. Ai fini del Nuovo Regolamento Unico Comunale si considera portatore di handicap:

- la persona con una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: **punti 2**
- la persona con una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative: **punti 4**
- la persona con una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con indennità di accompagnamento: **punti 6**

Nel caso di persone portatrici di handicap o affette da invalidità, diverse dai coniugi e/o dai figli, la convivenza deve essere stata instaurata da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda.
In caso di assegnazione maturata per effetto dell'attribuzione di punteggio di cui al punto B-4), qualora l'invalido venisse ricoverato in una struttura protetta nell'anno successivo all'assegnazione, si avrà luogo all'annullamento dell'assegnazione stessa, perché verrebbe meno la sussistenza delle condizioni che ha dato luogo all'attribuzione del punteggio, salvo che non vi sia stata, a proposito di detto ricovero, espressa indicazione dell'Az. USL competente.

B-5) Nucleo familiare richiedente, con valore ISEE, non superiore al 50% di quello previsto per l'accesso, come a tal fine determinato da apposita deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale e/o della Giunta regionale: **punti 2**

In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS (€ 6.695,91) il punteggio non viene riconosciuto fatta eccezione nei seguenti casi:

- *percettori di redditi esenti ai fini IRPEF;*
- *nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato dalla sola pensione;*
- *nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali o da terzi debitamente documentato;*
- *nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupazione o comunque in disagio economico transitorio certificato dai Servizi Sociali.*

B-6) Nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda: **punti 3**

Il punteggio è attribuibile qualora i suddetti nuclei familiari siano privi di propria abitazione o versino in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9).
Il punteggio non è altresì attribuibile qualora almeno uno dei due componenti la coppia abbia compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda.

B-7) Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9):

B-7.1) con 1 minore **punti 2**
B-7.2) con 2 o più minori **punti 3**

La condizione non sussiste quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto, anche con residenza anagrafica diversa.
Il punteggio è attribuibile anche qualora nel nucleo conviva, oltre al 1° figlio minorenne, anche un figlio maggiorenne invalido o portatore di handicap riconosciuto o studente frequentante.
***La condizione deve essere documentata con la presentazione dell'omologa del provvedimento di affidamento dei figli minori** e deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18° anno di età da parte del/i minore/i.*

B-8) Nucleo familiare (AIRE) che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della L. R. 21 febbraio 1990, n. 14: **punti 2**

B-9) Richiedente che abiti in un alloggio con contratto di locazione regolarmente registrato, il cui canone incida sul valore ISEE del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, in una delle seguenti misure:

- in misura del 50% e fino al 70%: **punti 1**
- in misura superiore al 70% e fino al 100%: **punti 2**
- oltre al 100%: **punti 3**

Il punteggio relativo al canone non viene attribuito qualora il reddito IRPEF risulti inferiore al canone annuo o in presenza di redditi nulli, fatta eccezione dei seguenti casi:

- *percettori di redditi esenti ai fini IRPEF;*
- *nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato dalla sola pensione;*
- *nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali o da terzi debitamente documentato;*
- *nucleo richiedente sostenuto economicamente da indennità di disoccupazione o comunque in disagio economico transitorio certificato dai Servizi Sociali.*

Il punteggio viene attribuito solo previa presentazione delle ricevute del pagamento del canone di locazione, relativo agli ultimi 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando.

B-11) Assenza nel nucleo familiare richiedente di persone che, alla data di pubblicazione del bando, hanno subito condanne penali con sentenza definitiva per delitti non colposi ovvero siano decorsi almeno sette anni dall'avvenuta esecuzione della pena. Il punteggio è altresì attribuito qualora alla medesima data: a) la pena sia stata sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 del Codice Penale e siano trascorsi almeno sette anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che sia intervenuta revoca del beneficio; b) sia intervenuta l'estinzione del reato o degli effetti penali della condanna nei casi previsti dalla legge. **Punti 5**

B-12) Anzianità della domanda: permanenza in graduatoria conclusiva senza assegnazione. Al richiedente sono attribuiti 2 punti per ogni Graduatoria conclusiva nella quale risulti utilmente inserito senza aver ottenuto l'assegnazione di un alloggio, a partire dal Bando generale ERP 2020.

- Presenza nella Graduatoria conclusiva del Bando ERP 2020, approvata con determinazione dirigenziale n. 84 del 10/02/2021 **punti 2**
- Presenza nella Graduatoria conclusiva del Bando ERP 2022, approvata con determinazione dirigenziale n. 242 del 17/03/2023 **punti 2**
- Presenza nella Graduatoria conclusiva del Bando ERP 2024, approvata con determinazione dirigenziale n. 536 del 23/06/2025 **punti 2**

Le condizioni di cui ai punti B-1), B-2), B-3), B-4), B-6), B-7), B-8), B-11) e B-12) devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono permanere anche alla data di assegnazione. ***Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione B-4. I punteggi di cui alla condizione B-12) sono cumulabili tra loro per un massimo di 6 punti attribuibili.***

Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, così come fissato nel presente bando, è possibile integrare la domanda già presentata facendo valere le condizioni sopravvenute.
Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine ivi indicato.
Ai sensi dell'art. 299 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il termine di scadenza del bando è previsto alle ore 12:00 di giovedì 31 dicembre 2026.

Le domande inviate dopo la scadenza saranno escluse dal concorso. Saranno anche escluse le domande prive della dichiarazione prevista dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti, da rendere compilando l'apposita parte del modulo di domanda, nonché le domande prive della dichiarazione di essere in possesso dell'attestazione ISEE e dalla dichiarazione sostitutiva unica, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni, in corso di validità.
A norma dell'art. 6 del vigente Regolamento Unico in materia di edilizia residenziale pubblica, il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna nuova domanda e alla conseguente formazione, entro 60 giorni dalla scadenza del bando di concorso, della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi.
In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate le nuove domande alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso nonché le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune (sul sito internet www.comune.fidenza.pr.it) per 30 giorni consecutivi.
Ai lavoratori emigrati all'estero sarà data notizia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e del punteggio conseguito.

4. RICORSI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare ricorso alla Commissione, costituita a norma dell'art. 7 del già citato Regolamento Unico Comunale, da depositarsi presso il Comune.
Il Comune, nell'esercizio dell'attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla suddetta Commissione ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della Commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità dei requisiti, il Comune può richiedere opportuni accertamenti, anche agli uffici finanziari, fornendo agli stessi ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.
La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria provvisoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, segnalando l'eventuale necessità di ulteriore documentazione al Comune, il quale è tenuto ad acquisirla ed a trasmetterla alla Commissione. Entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, la Commissione di norma redige la graduatoria definitiva applicando i criteri di preferenza di cui all'art. 5 comma 2 del vigente Regolamento Unico in materia di edilizia residenziale pubblica, in cui si prevede che a parità dei bisogni soggettivi ed oggettivi evidenziati dai richiedenti che ne determinano il medesimo punteggio in graduatoria, l'anzianità anagrafica nel Comune di Fidenza costituisce criterio di preferenza nella posizione in graduatoria. In caso di ulteriore parità, si procederà alla collocazione in graduatoria in ordine crescente di valore ISEE. In caso di ulteriore parità, si procederà con il sorteggio delle posizioni nella Commissione.
La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune (sul sito internet www.comune.fidenza.pr.it) per trenta giorni consecutivi. Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
A norma dell'art. 8 del Nuovo Regolamento Unico Comunale, i concorrenti appartenenti al gruppo sociale definito al punto B4) dell'art. 5 del citato Regolamento, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale vengono collocati, dalla Commissione, in una graduatoria speciale, con il medesimo punteggio conseguito nella stessa graduatoria generale e con lo stesso ordine di collocazione in essa, al fine dell'assegnazione prioritaria di alloggi privi di barriere architettoniche.
La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non sarà sostituita con il procedimento previsto dal richiamato Nuovo Regolamento Unico Comunale.

5. CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli in ogni momento ed in caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità previste dagli artt. 71 e successivi del DPR 445/2000 e da ogni altra legge speciale in materia, oltre che da eventuale specifica regolamentazione comunale. L'attività di controllo viene svolta consultando direttamente gli archivi di Amministrazioni (quali ad es. Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS) che certificano dati inerenti la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare relativamente al quale sono state sottoscritte le dichiarazioni sostitutive. Altresì, nell'ambito dell'attività di controllo sopra descritta, si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di documenti necessari per verificare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni sottoscritte.
La non corrispondenza di quanto dichiarato dal richiedente con quanto accertato dal Comune in sede di istruttoria, comporterà l'esclusione della domanda dalla Graduatoria, nel rispetto dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false.

6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine della graduatoria stilata ai sensi di quanto previsto al precedente punto 3 e di quella speciale anzidetta.
La Commissione, di cui all'art. 7 del Regolamento Unico Comunale, verifica nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio a norma, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 9 del summenzionato Regolamento Comunale.
L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, è effettuata secondo l'art. 12 del Nuovo Regolamento Unico Comunale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato secondo quanto disposto dalla L. R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i., dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n. 154/2018 e dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.896 del 09/06/2025.
La presentazione della domanda di assegnazione implica la piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia, in specie di quelle regolanti l'uso degli alloggi e delle parti comuni e l'autogestione dei servizi accessori, che, partecipando a questo concorso, il concorrente s'impegna a rispettare.
Fino all'approvazione della graduatoria conseguente a questo bando di concorso gli alloggi disponibili saranno assegnati sulla base della graduatoria previgente.

7. INFORMAZIONI E ASSISTENZA TELEFONICA

Per informazioni, assistenza sulla compilazione della domanda e chiarimenti sui contenuti del bando, è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico:

UFFICIO ACER di FIDENZA
VIA DE AMICIS N. 2
tel. 0524 523675

nei seguenti giorni:

Lunedì, Martedì e Giovedì: dalle 08,30 alle 12,30 e
nei pomeriggi di Lunedì e Giovedì: dalle 14,30 alle 17,30

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e le relative responsabilità del Comune di Fidenza e di ACER Parma sono oggetto di specifico allegato al Bando, che qui si ritiene integralmente richiamato.

Fidenza, 19/11/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Filippo BOTTI)

Firmato digitalmente da:
Botti Filippo
Firmato il 19/11/2026 09:52
Seriale Certificato: 4110228
Valido dal 20/12/2024 al 20/12/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
La presente informativa è resa agli interessati che presentano domanda di partecipazione al Bando generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Fidenza. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il **Comune di Fidenza**, con sede in Piazza Garibaldi n. 1, 43036 Fidenza (PR), nella persona del Sindaco pro tempore.
PEC: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

2. Responsabile del trattamento
Per le attività di supporto tecnico e gestionale relative alla raccolta e gestione delle domande tramite piattaforma informatica, il Comune si avvale di **Azienda Casa Emilia-Romagna Parma** (ACER Parma), con sede in Vicolo Grossardi n. 16/A, 43125 Parma, quale Responsabile del trattamento nominato ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

3. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Fidenza è l'**Avv. Francesco Barchielli - Etruria P.A. S.p.A. -** e-mail: privacy@comune.fidenza.pr.it
L'interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal GDPR.

4. Tipologia di dati trattati
Nell'ambito del procedimento possono essere trattati:
- dati anagrafici e identificativi;
- dati di contatto;
- dati relativi alla composizione del nucleo familiare;
- dati economici, patrimoniali e reddituali;
- dati contenuti nell'attestazione ISEE;
- dati relativi alla situazione abitativa;
- dati relativi a invalidità, disabilità o altre condizioni che danno diritto a punteggi o priorità previsti dalla normativa vigente;
- ogni altro dato necessario all'istruttoria della domanda e alla formazione della graduatoria ERP.

5. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati esclusivamente per:
a) ricezione e protocollazione delle domande;
b) verifica dei requisiti di accesso e permanenza previsti dalla normativa ERP;
c) attribuzione dei punteggi e formazione delle graduatorie;
d) effettuazione dei controlli previsti dalla legge sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
e) gestione delle procedure di assegnazione degli alloggi;
f) adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e amministrativi connessi al procedimento;
g) gestione di eventuali contenziosi e tutela dei diritti dell'Amministrazione.

6. Base giuridica del trattamento
Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del GDPR, in quanto necessario:
- per adempiere ad obblighi legali cui è soggetto il Comune;
- per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico e l'esercizio di pubblici poteri attribuiti all'Ente.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali, inclusi eventuali dati relativi alla salute o alla disabilità, avviene ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del GDPR e delle disposizioni normative che disciplinano l'accesso e l'assegnazione degli alloggi ERP.

7. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione al bando.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati necessari comporta l'impossibilità di istruire la domanda o di verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

8. Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato mediante strumenti cartacei e informatici nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza previsti dal GDPR.
Le domande sono presentate tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ACER Parma accessibile mediante autenticazione SPID.

9. Destinatari dei dati
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente da soggetti autorizzati al trattamento e, nei limiti delle rispettive competenze, da:
- personale del Comune di Fidenza;
- ACER Parma;
- Commissione per la formazione e l'approvazione delle graduatorie;
- enti pubblici e amministrazioni competenti per i controlli previsti dalla legge;
- autorità giudiziarie o altri soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge.

10. Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie saranno pubblicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale ERP.
La pubblicazione avverrà nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità, utilizzando esclusivamente i dati strettamente necessari all'identificazione delle posizioni in graduatoria.

11. Trasferimento dei dati
I dati personali non sono trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Qualora, per esigenze tecniche o organizzative, si rendesse necessario un trasferimento, questo avverrà esclusivamente nel rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dagli articoli 44 e seguenti del GDPR.

12. Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento amministrativo e successivamente per il periodo previsto dalla normativa in materia di conservazione dei documenti amministrativi, archivistica pubblica, trasparenza e controllo degli atti degli enti locali.

13. Diritti dell'interessato
L'interessato può esercitare, nei casi e nei limiti previsti dal GDPR:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto di rettifica dei dati inesatti;
- diritto alla limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione nei casi previsti dalla legge;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I diritti alla cancellazione dei dati e alla portabilità possono subire limitazioni qualora il trattamento sia effettuato per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o per l'adempimento di obblighi di legge.

14. Modalità di esercizio dei diritti
Per esercitare i propri diritti o richiedere informazioni sul trattamento dei dati personali, l'interessato può rivolgersi al:
Comune di Fidenza Piazza Garibaldi n. 1 - 43036 Fidenza (PR)
PEC: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
Oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: privacy@comune.fidenza.pr.it

15. Reclamo all'Autorità di controllo
L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Fidenza, 19/11/2026

Il Titolare del trattamento

(Il Sindaco Davide Malvisi)

ID
Davide Malvisi
19/11/2026 10:00:45 UTC+0100